

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI FUNEBRI A CARATTERE ESSENZIALE DI RECUPERO SALMA E FUNERALI DI POVERTA'

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento dell'esecuzione dei servizi funebri a carattere essenziale di:
 - a. **recupero salma** (o eventuale recupero di parti di cadavere, resti ed ossa umane) in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e trasporto alla camera mortuaria del Cimitero Urbano di Monza o presso altra struttura ospedaliera od obitorio individuati dalla pubblica Autorità;
 - b. **servizio di funerale di povertà** (comprendente i servizi dettagliati nell'allegato A - "tipologia servizi e tabella elenco prezzi unitari") nei casi di indigenza del defunto, stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto costituiscono un servizio pubblico essenziale, a ogni effetto di legge, ai fini di igiene e sanità pubblica.
3. I servizi sopra indicati sono svolti nel rispetto delle norme del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9/11/2004, dalla Legge Regionale Lombardia n. 4 del 4/3/2019 e del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Monza.
4. I servizi oggetto del presente Capitolato possono essere esercitati da soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da un'Amministrazione comunale della Regione Lombardia, ai sensi della vigente normativa regionale (articolo 32 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e s.m.i.; articolo 74 Legge Regionale Lombardia n. 4 del 4/3/2019) e del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Monza.

ARTICOLO 2: DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 19, del D.M. 49/2018, a firma del RUP e dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, non viene restituito entro cinque giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 21 del presente Capitolato. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
4. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 3: IMPORTO DELL'APPALTO

1. Sulla base del trend storico (2017-2018-2019) degli importi effettivamente liquidati per i servizi oggetto del presente capitolato, l'**importo contrattuale indicativo per l'esecuzione a misura del servizio in oggetto** è pari a € 60.000,00.= esente IVA ai sensi dell'art. 10, DPR 633/72, con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
2. L'appalto è aggiudicato a misura, con il criterio del minor prezzo.
3. Il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà applicato ai prezzi unitari dei servizi richiesti riportati nell'allegato A "tipologia servizi e tabella elenco prezzi unitari".

ARTICOLO 4: VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ARTICOLO 5: CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione al numero di servizi di recupero salma e di servizi funebri a carattere essenziale nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 3.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
4. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
6. Il Comune di Monza è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Monza ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Codice Etico per garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Monza verificherà l'applicazione del Codice Etico sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ARTICOLO 6: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA

1. Il servizio di recupero salma (o eventuale recupero di parti di cadavere, resti ed ossa umane) dei deceduti in luogo pubblico, pubblica via, abitazione privata su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) comprende il recupero e il trasporto alla camera mortuaria del Cimitero Urbano di Monza o presso altra struttura ospedaliera od obitorio individuati dalla pubblica Autorità (prevalentemente Obitorio di Milano).
2. Qualora la salma sia già stata trasportata alla camera mortuaria del Cimitero di Monza e solo successivamente (seconda chiamata) l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria disponga il trasporto all'obitorio o altra struttura ospedaliera per accertamenti giudiziari o sanitari, l'onere è a carico dell'Autorità che lo ha disposto, non rientrando pertanto nell'affidamento del presente servizio.
3. **L'appaltatore ha l'obbligo di intervenire per il servizio di recupero salma entro 45 minuti dalla chiamata da parte della competente Autorità di P.S. o Giudiziaria, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore e debitamente documentati.**

ARTICOLO 7: SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA'

7.1. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA'

1. Il servizio funebre di povertà richiesto dall'Amministrazione Comunale nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, deve essere eseguito dall'appaltatore in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e cordoglio.
2. Il servizio del funerale di povertà, ricomprende le tipologie specificate nell'allegato A "tipologia servizi e tabella elenco prezzi unitari".

7.2. MODALITA' DI ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA'

1. Il servizio dei funerali di povertà si svolge sia sul territorio del Comune di Monza che in altri Comuni, qualora il defunto (in stato di bisogno, suo o della famiglia, o di

abbandono) residente a Monza sia deceduto in altro Comune, in strutture ospedaliere o residenze (RSA ecc.). Le tipologie del servizio sono dettagliate all'Allegato A "tipologia servizi e tabella elenco prezzi unitari.

2. I rapporti amministrativi per l'espletamento dei servizi relativi ai funerali di povertà in oggetto saranno tenuti esclusivamente tra l'Appaltatore e l'Ufficio Funerario del Comune. Quest'ultimo provvede all'istruttoria della pratica e trasmette all'Appaltatore l'ordine di servizio, su apposito modulo, che dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione.
3. L'invio e la restituzione dell'ordine avverranno utilizzando mezzi telematici (fax e/o posta elettronica e/o PEC).
4. L'Appaltatore non potrà eseguire servizi onerosi aggiuntivi a quelli indicati nell'apposito ordine di servizio predisposto dall'Ufficio Funerario.
5. Il servizio funebre dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni e dell'ordine di servizio trasmesso dall'Ufficio Funerario.
6. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
7. I cofani dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia (art. 75 DPR 285/1990) e avere dimensioni tali da contenere comodamente la salma; a tal proposito l'Appaltatore dovrà assicurarsi, preventivamente, dell'idoneità delle dimensioni del cofano al contenimento del cadavere.
8. L'Appaltatore dovrà disporre, costantemente, di una dotazione di cofani sufficiente all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.
9. L'appaltatore dovrà fornire l'elenco delle attrezzature; le schede tecniche dei manufatti funebri utilizzati nei servizi nonché, qualora previste dalle normative di riferimento, marcatura/certificazione CE e autorizzazioni nazionali e/o locali;
10. Le sopra elencate tipologie di servizi sono comprensive di trasporto, da intendersi dal luogo di decesso al luogo di sepoltura - Cimiteri di Monza - (ed eventuale sosta per funzione religiosa).
11. Le auto funebri ed il personale dovranno presentarsi nel luogo di partenza del servizio almeno 30 minuti prima dell'orario previsto.
12. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcun compenso supplementare, eventuali trasporti a mano nei tratti previsti dal servizio funebre che fossero inaccessibili alle auto funebri.
13. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro al piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà all'addetto al trasporto funebre di disporre che la composizione del cadavere nella cassa avvenga al piano terreno, adottando, anche nei confronti di parenti e condomini, tutte le cautele che l'igiene e la delicatezza dell'operazione esigono.
14. Dal giorno di avvio delle prestazioni del servizio in oggetto, ogni responsabilità in merito alla sua esecuzione, anche per danni diretti o indiretti alle persone a qualunque titolo presenti, grava interamente sull'Appaltatore.

ARTICOLO 8: PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il servizio è effettuato da un sufficiente numero di necrofori o operatori funebri di cui uno ricoprente la figura/funzione di Addetto al trasporto funebre, ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. L'appaltatore dovrà fornire all'atto della consegna del Servizio: l'elenco del personale incaricato con indicazione delle relative mansioni lavorative; la nomina del Referente Aziendale, che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico; l'indicazione del personale che svolge le funzioni di addetto al trasporto funebre; la documentazione comprovante la regolarità dell'assunzione del personale adibito al Servizio.
3. L'Appaltatore è obbligato ad istruire e formare il proprio personale in merito alle corrette norme comportamentali da tenere nelle fasi di esecuzione del servizio.
4. Il personale adibito ai servizi deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza, dovrà indossare idonee divise sempre pulite, ordinate, e consone al carattere del servizio, ed essere munito di tesserino di riconoscimento con foto, da esibire a richiesta al personale comunale preposto al controllo e di documento d'identità. Sullo stesso servizio non potranno essere presenti operatori che indossino divise differenti.
5. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento adottato dal Comune e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
6. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
7. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

ARTICOLO 9: AUTOMEZZI IMPIEGATI

1. L'Appaltatore è tenuto a disporre, in modo continuativo, di una dotazione di auto funebri in adeguate condizioni di manutenzione, sufficienti alla complessiva e regolare effettuazione del Servizio, garantendo decoro e rispetto della tempistica di intervento indicata dall'ufficio funerario, anche in occasione di più servizi concomitanti.
2. Tutte le dotazioni, oltre a essere sempre mantenute in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica, devono essere in ottimo stato di conservazione e pulizia. I danni, anche minimi, derivanti dall'uso, devono essere prontamente riparati.
3. I veicoli utilizzati dovranno essere conformi alle norme di Polizia Mortuaria e

Sanitaria, nazionali, regionali e locali e devono essere omologati per il trasporto di feretri. Qualora una o più auto funebri fossero, per qualsiasi causa, indisponibili, l'Appaltatore dovrà garantirne la sostituzione immediata.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di designare l'addetto al trasporto funebre, come previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 e s.m.i.
5. L'addetto al trasporto funebre deve garantire la regolarità della prestazione e del comportamento dell'unità operativa assegnatagli, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Ufficio Funerario.
6. L'appaltatore dovrà fornire su richiesta dell'Amministrazione l'elenco dei veicoli utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché copia, per ogni veicolo, di polizza assicurativa, di carta di circolazione, di libretto sanitario.

ARTICOLO 10: RIFERIMENTI DELL'APPALTATORE

1. La Ditta affidataria deve comunicare al Comune di Monza - Ufficio Funerario:
 - per il servizio di recupero salme un recapito telefonico fisso e di telefonica mobile attivo 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi; tali recapiti saranno trasmessi alle Pubbliche Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato);
 - per le diverse comunicazioni previste dal presente Capitolato, un indirizzo PEC, e-mail e fax;
 - il nominativo del Referente Aziendale con compiti di coordinamento nello svolgimento del servizio, indicando i relativi recapiti di telefonia mobile da mantenere sempre funzionanti negli orari di attività dell'Ufficio Funerario;
2. I riferimenti (fax, telefono, posta elettronica e certificata), salvo casi di particolare necessità, non devono essere cambiati per tutta la durata dell'appalto; nel caso, l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente l'Ufficio Funerario. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire costantemente l'efficiente funzionamento degli apparati telefonici/fax e informatici affinché sia possibile in ogni istante stabilire la comunicazione.
3. L'Appaltatore dovrà compilare per ogni servizio svolto, un rapporto dal quale risultino i nominativi dell'unità operativa che è intervenuta ed eventuali annotazioni relative allo svolgimento delle attività; copia delle registrazioni potrà essere richiesta dall'Ufficio Funerario.
4. L'Appaltatore s'impegna a non pubblicizzare, in alcuna forma e modalità, le prestazioni svolte nell'ambito del servizio appaltato.
5. S'impegna inoltre a non utilizzare le informazioni e/o i dati di cui viene a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del servizio, al fine di ottenere un indebito procacciamento d'affari o di trasmettere tali informazioni o dati ad altri soggetti, per la creazione di banche dati o per il successivo utilizzo a qualsiasi titolo o motivo.
6. L'appaltatore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre rilasciata da un'amministrazione comunale della Regione Lombardia, come previsto dal Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e s.m.i.
7. L'appaltatore dovrà specificare l'indicazione della sede legale e di eventuali sedi operative, se differenti.

ARTICOLO 11: SICUREZZA DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).
3. L'Appaltatore deve inoltre:
 - assicurarsi che il personale addetto alle operazioni mortuarie indossi idonei dispositivi di protezione individuale, qualora previsti;
 - assicurarsi che le operazioni siano eseguite con diligenza, scrupolo e attenzione, in considerazione della delicatezza del servizio;
 - presidiare l'esecuzione del servizio in tutte le sue fasi, fornendo notizie ai dolenti sulle procedure di polizia mortuaria.
4. I servizi oggetto del presente Capitolato sono svolti dall'Appaltatore in completa autonomia e, pertanto, non essendoci rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs.81/2008 e s.m.i., non è necessaria l'elaborazione del DUVRI.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12: VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. Potrà accedere a qualsiasi sede/struttura/area/mezzo relativi al servizio svolto ed effettuare sopralluoghi/controlli/accertamenti sul personale impiegato e riguardo alle modalità di esecuzione dei "funerali di povertà".

ARTICOLO 13: PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	Descrizione inadempienza	Valore penalità
1	Mancata esecuzione di un servizio di recupero salma	0,5 per cento dell'importo complessivo contrattuale per ogni omissione di servizio
2	Mancata esecuzione di un servizio funerale di povertà	€ 0,5 per cento dell'importo complessivo contrattuale per ogni omissione di servizio
3	Ritardo superiore a 30 minuti nell'esecuzione di un recupero salma	2 per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni ritardo
4	Ritardo superiore a 30 minuti nell'esecuzione di un funerale di povertà	2 per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni ritardo
5	Fornitura incompleta o con materiali non conformi, in relazione ai funerali di povertà	2 per mille dell'importo complessivo contrattuale

6	Per ogni contestazione sul mancato rispetto delle condizioni di pulizia e decoro delle divise del personale, dei mezzi e delle attrezzature nonché sulla mancata efficienza degli stessi	dall'1 al 3 per mille dell'importo complessivo contrattuale, per ogni episodio a seconda della gravità dell'infrazione
7	Per ogni contestazione a seguito di lamentele, reclami o segnalazioni da parte dei famigliari del defunto, del personale comunale o degli addetti al controllo, su comportamenti non consoni al carattere del servizio, tenuti dal personale dell'Appaltatore	dall'1 al 3 per mille dell'importo complessivo contrattuale, per ogni episodio a seconda della gravità dell'infrazione
8	Per mancata comunicazione dei dati e/o delle variazioni intervenute, di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente capitolato	1 per mille dell'importo complessivo contrattuale, per ogni contestazione
9	Per ogni altra contestazione relativa alla mancata osservanza della disciplina del servizio	dall'1 al 3 per mille dell'importo complessivo contrattuale, per ogni episodio a seconda della gravità dell'infrazione
10	Per mancata consegna della documentazione prevista dal presente capitolato	1 per mille dell'importo complessivo contrattuale ogni 5 giorni di ritardo dal termine indicata nella richiesta

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ARTICOLO 14: ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 15: SUBAPPALTO

1. Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art. 105, comma 2, secondo quanto

statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18".

ARTICOLO 16: ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 17: FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo dovuto dovrà avvenire a cadenza trimestrale posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo a quello di espletamento della prestazione).
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione, via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Funerario (funerario@comune.monza.it), di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo (indicazione della data del recupero salma o del funerale di povertà, della tipologia del servizio svolto e del nominativo del defunto), al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Ottenuto dal Responsabile Unico del Procedimento, il nulla osta, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.
3. Nella fattura elettronica dovrà essere indicato, obbligatoriamente:
 - i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - numero CIG (codice identificativo gara);
 - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente dedicato- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).
4. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.
9. Il pagamento avverrà nei termini e con le modalità di quanto disposto dal Dlgs n. 231/2002 così come modificato dal Dlgs n. 192/2012, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della prestazione, nonché di quella contributiva del fornitore.
10. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
11. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
12. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
13. L'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa per i eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.
14. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.

ARTICOLO 18: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 - comma 1, lett d), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 19: FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20: VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
4. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 21: CAUZIONE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 22: POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati (massimale 3.000.000)
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-

appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

ARTICOLO 23: RISOLUZIONE CONTRATTO

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e applicazioni di penali per un importo complessivo pari e/o superiori al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 - b) inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - g) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - h) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - i) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - j) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - k) se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
 - l) mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento e il Codice di condotta per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici adottato dal Comune di Monza;
 - m) nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
 - n) altre ipotesi di risoluzione previste dal capitolato.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 24: RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 88, comma 4-ter e art. 92, comma 4, del

D.Lgs n. 159, del 6 settembre 2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. e/o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - le prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - le spese sostenute dall'Appaltatore;
 - il valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

ARTICOLO 25: FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza, e sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 26: REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016/UE l'appaltatore assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati oggetto del servizio descritto nel presente capitolato. L'atto di nomina sarà formalizzato in sede contrattuale.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
3. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e particolari relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

4. L'affidatario del servizio dovrà assolvere, in particolare, i compiti previsti dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016.
5. Per quanto riguarda tutti i dati personali comunicati al Comune di Monza, essi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.
6. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
7. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA Srl	14243311009	Via Della Conciliazione, 10	00193	Roma	Luigi Recupero

8. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE
9. L'informativa completa, denominata "Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it

IL RUP
Dott.ssa Barbara Colombo

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura Brambilla